

Modalità attuative per la concessione delle agevolazioni

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande destinata esclusivamente alle imprese che hanno subito danni segnalati alla Camera di Commercio competente a seguito degli eventi atmosferici occorsi in data 10, 11 e 12 dicembre 2017

Il presente documento disciplina le modalità e le condizioni di accesso ai contributi, previsti ai sensi della legge regionale n. 34/2016, a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio ligure nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2017, in relazione alle quali è stato dichiarato il riconoscimento di evento di interesse regionale con deliberazione di Giunta regionale n. 223 del 15/12/2017.

1) Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le imprese esercenti, alla data delle eccezionali avversità atmosferiche, attività economica rientrante nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver presentato la segnalazione dei danni occorsi/domanda di contributo (Mod. AE) nei termini previsti;
- b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- c) (solo per le imprese di grande dimensione) trovarsi in una situazione comparabile a un rating di credito pari almeno a B-;
- d) non aver cessato l'attività;
- e) non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.¹

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

2) Interventi e spese ammissibili

2.1 Spese ammissibili

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa.

¹ Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Sono ammissibili le spese relative a:

1. ripristino degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa (compresi gli impianti fissi) danneggiati, comprese le spese di sgombero e smaltimento in discarica di fanghi, detriti e materiale alluvionale²;
2. spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, collaudi ecc. nella misura massima del 10% della spesa riferita al precedente punto 1;
3. riparazione o riacquisto (in caso di danno non riparabile) di macchinari, attrezzature e arredi;
4. riparazione o, in caso di rottamazione, il valore del danno,³ di beni mobili registrati funzionali all'attività aziendale;
5. riparazione o riacquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati, perduti e/o distrutti;
6. spese per la redazione della perizia asseverata (ove necessaria), nella misura massima dell'1,5% dell'investimento ammissibile e comunque nel limite massimo di Euro 5.000,00.

L'I.V.A. costituisce spesa ammissibile solo se non recuperabile.

Sono anche ammissibili a contributo:

- le spese di cui sopra nel caso di trasferimento della sede danneggiata, nell'ambito territoriale regionale;
- le spese relative al ripristino o al riconoscimento del valore del danno, dei beni danneggiati/distrutti, rientranti nelle tipologie sopra indicate, di proprietà di terzi detenuti dall'impresa in base a contratto di riparazione, revisione o altro titolo legittimo di possesso e il cui ripristino sia a cura e spese dell'impresa in base al contratto medesimo;
- i lavori in economia limitatamente alle spese relative all'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione degli interventi, comunque documentati mediante idonei titoli di spesa e idonea autocertificazione attestante l'utilizzo dei materiali acquistati;

Per l'acquisto di beni usati la spesa ammissibile è determinata sulla base del valore di mercato attestato con perizia asseverata e sulla base di apposita dichiarazione del venditore attestante la provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario.

Sono ammissibili le spese effettuate a far data dall'evento, così come indicato nel Modello AE. A tal fine fa fede la data del titolo di spesa. Gli interventi devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Per ultimazione dell'intervento si considera la data dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 500,00 euro, ad eccezione dei titoli di spesa riferiti a lavori in economia.

Costituisce requisito essenziale di ammissibilità il nesso di causalità del danno subito e segnalato con il Mod. AE con gli eventi sopra indicati.

² La concessione del contributo alle imprese che effettuano interventi di ripristino di immobili sede della propria attività danneggiati, di proprietà di terzi, detenuti alla data degli eventi alluvionali, a qualunque titolo di possesso, è subordinata al rilascio, da parte del proprietario dell'immobile, di apposita autorizzazione e di dichiarazione di impegno a rinunciare a qualsiasi beneficio legato al danno subito.

³ In caso di rottamazione la spesa ammissibile corrisponde al valore del danno, determinato dal valore indicato, per la medesima tipologia del bene distrutto, dai listini delle riviste specializzate del mese e l'anno in cui si è verificato l'evento.

Non sono ammesse variazioni in aumento dell'importo complessivo dei danni subiti segnalati con il Mod. AE.

2.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- fatture relative a spese antecedenti all'evento alluvionale;
- le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del C.C. oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Quest'ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le prestazioni effettuate con personale o organi dell'impresa;
- oneri fiscali (salvo che questi non determinino un costo non recuperabile per l'impresa) e oneri finanziari (es. spese bancarie).

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti o tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.

3) Agevolazioni

L'agevolazione viene concessa nella forma di prestito agevolato, nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

Il prestito agevolato è concesso nella misura massima dell'100%:

- dell'importo minore tra il danno attestato nel Modello AE e le spese ammissibili dichiarate nell'allegato 1 relative alle seguenti tipologie: ripristino immobili e spese tecniche, impianti produttivi, macchinari, attrezzature e arredi, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e perizia asseverata;
- del danno subito, per i beni mobili registrati sulla base delle spese fatturate per la riparazione, comunque non superiori al valore del bene, o in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti.

L'importo massimo del prestito concesso non può superare l'importo complessivo di euro 200.000,00.

Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni è fissato nella misura di un tasso nominale annuo pari allo 0,50 punti percentuali.

La sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito, che saranno valutate da FI.L.S.E. S.p.A. a suo insindacabile giudizio.

La durata massima del finanziamento è fissata in cinque anni, con rate semestrali costanti posticipate, a cui potrà essere sommato un periodo massimo di preammortamento di due semestri, secondo un piano di ammortamento che sarà predisposto da FI.L.S.E. S.p.A.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per il medesimo intervento, fino alla concorrenza dei massimali di aiuto consentiti dalle vigenti normative dell'Unione Europea

per le specifiche circostanze di ogni caso, e comunque fermo restando che il sostegno finanziario pubblico e/o eventuali indennizzi assicurativi non possono superare l'importo complessivo dell'investimento ammesso.

4) Modalità e procedure per l'accesso all'agevolazione

4.1 Presentazione della domanda

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata alla CCIAA competente, a far data dal 7 maggio 2018 e fino al 29 giugno 2018.

La domanda è redatta secondo il modello di cui all' **"allegato 1"** e corredata della documentazione ivi indicata, compresa la dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" di cui all' **"allegato 2"** (a cui va allegata, qualora il soggetto richiedente faccia parte di un' "impresa unica", la dichiarazione di cui all'allegato 2 A compilata da ciascuna delle imprese ad esso collegate) nonché della perizia asseverata redatta da professionista abilitato iscritto al rispettivo ordine o collegio, sulla base dei contenuti indicati nel modello **"Allegato 3"**, qualora i danni dichiarati nel modello AE siano superiori a euro 30.000,00.

La domanda può essere presentata:

- a mezzo raccomandata (ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
- mediante PEC (posta elettronica certificata), firmata digitalmente secondo le modalità che CCIAA renderà disponibili sul proprio sito internet istituzionale;
- mediante la consegna a mano presso gli sportelli predisposti.

La Camere di Commercio competente verifica l'avvenuta presentazione del modello AE nei termini prescritti da parte degli istanti e trasmette formalmente a FI.L.S.E. S.p.A. l'ordine di arrivo delle domande di agevolazione e la relativa documentazione allegata, entro 10 giorni dal loro ricevimento, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni sottoscritte tra FI.L.S.E. S.p.A. e la CCIAA.

Ogni impresa può presentare un'unica domanda, anche ricomprendente più unità locali danneggiate.

4.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A.

Qualora le risorse finanziarie non risultino sufficienti a coprire interamente il fabbisogno, si procederà ad una riduzione pro – quota dell'agevolazione concedibile, fra tutte le imprese esaminate con esito positivo.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla L.r. n. 56/2009 e relativo regolamento di attuazione.

Qualora nel corso del procedimento, il responsabile ritenga necessaria l'integrazione della documentazione, ne dà motivata comunicazione al richiedente ed assegna il termine perentorio di giorni 15, decorrente dalla data di ricevuta della richiesta, entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della L.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il termine del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento al Protocollo delle integrazioni richieste.

L'attività istruttoria si conclude nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di assunzione della domanda al protocollo di FI.L.S.E. S.p.A.

FI.L.S.E. S.p.A. provvede alla concessione delle agevolazioni alle singole imprese risultanti beneficiarie, o al diniego delle agevolazioni in relazione alle istanze valutate con esito negativo. Il provvedimento conclusivo sarà comunicato a ciascun proponente.

4.3 Erogazione del contributo

La rendicontazione finale di spesa relativa all'agevolazione concessa dovrà essere presentata a FI.L.S.E. S.p.A. entro il termine di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento.

L'agevolazione sarà erogata da FI.L.S.E. S.p.A., entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- a) Dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un'anticipazione del prestito fino all'integrale somma concessa, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garanzia dell'importo erogato, che garantirà il regolare completamento dell'investimento, secondo il modello che verrà allegato al provvedimento di concessione, che sarà svincolata contestualmente all'avvenuta realizzazione dell'investimento, previa verifica della documentazione finale di spesa.
Le garanzie reali e/o le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative o le garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestate a garanzia della restituzione del prestito, potranno essere utilizzate anche ai fini dell'erogazione dell'anticipazione.
- b) Il beneficiario può richiedere, in alternativa, un solo acconto, commisurato alla quota di spesa sostenuta, al raggiungimento di una quota di stato di avanzamento della spesa corrispondente alla quota di acconto richiesto, previa presentazione alla FI.L.S.E. S.p.A. della corrispondente documentazione giustificativa di spesa redatta sulla base del modello che sarà comunicato da FI.L.S.E. S.p.A. in sede di comunicazione della concessione dell'agevolazione, corredata della copia dei titoli di spesa rendicontati.
- c) L'erogazione del saldo (qualora il finanziamento agevolato non sia stato integralmente erogato a titolo di anticipazione) avverrà ad ultimazione dell'intervento previa presentazione a FI.L.S.E. S.p.A. della corrispondente documentazione di spesa redatta sulla base del modello che sarà comunicato da FI.L.S.E. S.p.A. in sede di comunicazione della concessione dell'agevolazione, corredata della copia dei titoli di spesa rendicontati.

E' facoltà del beneficiario richiedere direttamente l'erogazione dell'intera agevolazione concessa a saldo, con le modalità sopra descritte.

5) Obblighi

E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di:

- eseguire l'intervento entro 12 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo. A tal fine fa fede la data del titolo di spesa;
- conservare a disposizione della regione e di FI.L.S.E. Spa, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa.

6) Controlli

FI.L.S.E. S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative assistite con le agevolazioni regionali.

FI.L.S.E. S.p.A. è tenuta ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso delle diverse fasi nelle quali è articolato il procedimento regolato dal presente provvedimento.

7) Revoca

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

1. rinuncia da parte del beneficiario;
2. qualora l'agevolazione sia concessa sulla base di dati, documenti, dichiarazioni non veritiere;
3. in caso di mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti;
4. in caso di mancata rendicontazione delle spese;
5. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità da parte dell'impresa beneficiaria.
6. qualora il beneficiario non abbia adempiuto alle prescrizioni previste al punto 5 del bando.
7. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste dal contratto di finanziamento.

La procedura di revoca comporterà il recupero delle somme dovute eventualmente già erogate, gravate degli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione.

8) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.